



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 517/C.D.T. 38 DEL 21 MAGGIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dall'Avv. Giuseppe Dacqui, Componenti, e dal dott. dott. Roberto Rotolo, con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 21 maggio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 181/A

A.S.D. WISSER CLUB (PA) avverso squalifica del calciatore capitano Esposto Bertino Francesco sino al 10/04/2018 – gara Allievi provinciali Palermo Gir.C Wisser Club/Città di Cinisi del 07/04/2013 – C.U. 46 PA del 11/04/2013

La A.S.D. Wisser Club, in persona del suo Presidente pro tempore, con reclamo inviato a mezzo raccomandata del 17/04/2013, pervenuto al C.R.S. il 18/04/2013, impugna il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo.

All'udienza odierna il difensore della reclamante ha insistito nell'accoglimento del proposto reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa all'ultima giornata del campionato provinciale Allievi e pertanto rientra tra quelle

per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 119/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 301 del 22/01/2013.

In ragione di quanto sopra i reclami relativi ai procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.

Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 46 PA del 11/04/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 13/04/2013.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 62,00.

Procedimento n. 189/A

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica per otto gare del calciatore Sig. Calistro Davide – Gara Campionato Giovanissimi Provinciali PA Città di Castellana/Nuova Città di Caccamo del 03/05/2013 – C.U. N° 53 Deleg. Prov.le Palermo del 09/05/2013

La F.C.D. Città di Castellana, in persona del suo Presidente pro tempore, con reclamo datato 15/05/2013, inviato a mezzo fax il medesimo 15/05/2013, impugna il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa all'ultima giornata del campionato provinciale Giovanissimi e pertanto rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 119/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 301 del 22/01/2013.

In ragione di quanto sopra i reclami relativi ai procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.

Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. n° 53/PA del 09/05/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 11/05/2013.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 62,00.

Procedimento n. 190/A

A.S.D. FUTSAL MESSINA (ME), avverso squalifiche dell'allenatore Carnazza Lorenzo fino al 30.06.2014 e dei calciatori Sig. Martelli Carlo fino al 31/03/2014 e Giliberti Ettore per due gare - Gara Play Out Calcio a 5 serie C1 Futsal Messina/Futsal Battiati del 04/05/2013 – C.U. N° 504/65 Ca5 del 08/05/2013

La A.S.D. Futsal Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, con reclamo datato 10/05/2013, spedito a mezzo raccomandata il 10/05/2013 e pervenuto a questa

Commissione in data 15/05/2013, impugna i sopra indicati provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Sicilia.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa alla fase play-out del campionato regionale Calcio a 5 C1 e pertanto rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 120/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 371 del 01/03/2013.

In ragione di quanto sopra i reclami relativi a procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.

Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. n° 504 del 08/05/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 10/05/2013.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/05/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**